



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**

**SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA**

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
Comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,
è pubblicata all'Albo online del sito
della Regione Puglia.

BARI, 04/02/2022

L'Istruttore incaricato

Rag. Giulia Diniello

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Tipo materia	<input checked="" type="checkbox"/> PSR Puglia 2014/2020
Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI

N. 103 del del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 030/DIR/2022/00103

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.A - DAdG n. 249/2016 e s.m.i. pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016. Ulteriori disposizioni in merito alla concessione della proroga del termine di ultimazione degli interventi ammessi ai benefici.

Il giorno 04/02/2022 in Bari, nella sede della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca – Lungomare Nazario Sauro, 45/47 – BARI,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**

**SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA**

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 e n. 652/2014.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Operazione 4.1.A Modesto Pedote si relaziona quanto segue:

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.



VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 che approvano la modifica del PSR della Regione Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA" – approvazione atto di alta organizzazione.

VISTA la DGR n. 22 del 21/01/2021 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione del Modello Organizzativo denominato "MAIA 2.0" e s.m.i. .

VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito l'incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura alla dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Deliberazione n. 1612 dell'11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato il Prof. Gianluca Nardone come Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020.

VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante "Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'agricoltura".

RILEVATO che, tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura rientrano tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dei bandi delle Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 emanati dall'Autorità di Gestione.

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 478 del 29.12.2021 con la quale sono stati conferiti, tra l'altro, gli incarichi dei responsabili di raccordo e del responsabile dell'Operazione 4.1.A a partire dal 01.01.2022.

VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della legge n. 144 del 7 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all'implementazione del sistema del Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'Operazione 4.1.A "Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate".

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAdG n. 315/2016, n. 332/2016, n. 381/2016, n. 17/2017, n. 36/2017 e n. 70 del 22/05/2017, tutte pubblicate nel BURP.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**

**SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA**

VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata nel BURP n. 130 del 16/11/2017, con la quale, tra l'altro, in esecuzione dei paragrafi 14 e 15 del richiamato Avviso pubblico è stata approvata la graduatoria unica regionale dei progetti - comprendente sia i progetti aziendali che quelli collettivi interaziendali - che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti, costituita da n. 3.078 ditte riportate nell'allegato A della medesima.

VISTA la DAdG n. 47 del 15/03/2019, pubblicata nel BURP n. 39 del 11/04/2019, con la quale è stata aggiornata la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367-368-369-370-377-378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27/09/2018 sui ricorsi proposti avverso la DAdG n. 245 del 13/11/2017.

VISTA la DAdG n. 103 del 19/04/2019, pubblicata nel BURP n. 49 del 09/05/2019, con la quale è stata rettificata in autotutela la DAdG n. 47 del 15/03/2019 e la relativa graduatoria, sicché i progetti aziendali e quelli collettivi interaziendali - che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti, divengono pari a n. 3.089 ditte, riportate nell'allegato A della medesima.

VISTA la DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata nel BURP n. 81 del 18/07/2019, con la quale sono stati rettificati, esclusivamente per la Operazione 4.1.A di cui alla DAdG n. 249/2016 e s.m.i. e per la Sottomisura 6.4 di cui alla DAdG n. 54/2017 e s.m.i., i termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria degli investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi.

VISTA la DAdG n. 246 del 26/07/2019, pubblicata nel BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari a 35 Milioni di euro, all'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'Operazione 4.1.A, la cui dotazione finanziaria diventa complessivamente pari a 155 Milioni di euro.

VISTA la DAdG n. 273 del 04/09/2019, pubblicata nel BURP n. 104 del 12/09/2019, con la quale sono state individuate le domande ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa a seguito dell'assegnazione dell'ulteriore dotazione finanziaria effettuata con DAdG n. 246/2019.

VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e agli animali.

VISTA la DAdG n. 359 del 25/10/2019 recante le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sull'Operazione 4.1.A.

VISTE le DAdG n. 361 del 25/10/2019, n. 369 del 30/10/2019, n. 375 del 31/10/2019, n. 415 del 26/11/2019, n. 430 del 29.11.2019, n. 442 del 03/12/2019, n. 446 del 09/12/2019, n. 450 del 09/12/2019, n. 468 del 11/12/2019, n. 473 del 12/12/2019, n. 478 del 13/12/2019, n. 493 del 19/12/2019, n. 494 del 19/12/2019, n. 500 del 23/12/2019, n. 503 del 23/12/2019, n. 3 del 14/01/2020, n. 22 del 21/01/2020, n. 47 del 03/02/2020, n. 61 del 11/02/2020, n. 67 del 18/02/2020, n. 68 del 18/02/2020, n. 87 del 24/02/2020 e n. 93 del 26/02/2020 con le quali sono state ammesse ai benefici



dell'Operazione 4.1.A le imprese agricole la cui istruttoria tecnicoamministrativa si è conclusa positivamente.

CONSIDERATO che il comma 1 dell'articolo 103 del Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 ha sospeso i termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza dal 23/02/2020 al 15/04/2020 e che l'articolo 37 del Decreto legge n. 23 del 08/04/2020 ha differito il termine del 15/04/2020 al 15/05/2020, sicché tali termini sommati ai precedenti determinano una sospensione dei termini pari a 83 giorni.

VISTA la DAdG n. 306 del 31/07/2020 con la quale sono state individuate le Aziende, le cui domande, già istruite e fatte oggetto di concessione, avrebbero occupato, comunque, una posizione utile in graduatoria in entrambe le ipotesi di attuazione delle sentenze e che non risultano interessate da ulteriori profili di inammissibilità, in virtù di principi sanciti dal Giudice Amministrativo in altri giudizi aventi ad oggetto la Misura 4.1.A.

VISTA la DAdG n. 19 del 13/01/2021, pubblicata nel BURP n. 11 del 21/01/2021, con la quale è stata aggiornata la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 103/2019, in esecuzione della Sentenza del TAR Puglia, Sede di Bari, Sez. III, n. 1425/2020.

VISTA la DAdG n. 54 del 03/02/2021, pubblicata nel BURP n. 21 dell'11/02/2021, con la quale sono state disciplinate le disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa.

VISTA la DAdG n. 171 del 31/03/2021 con la quale sono stati specificati e/o modificati alcuni aspetti definiti nella DAdG n. 54/2021.

VISTA la nota n. 675 del 08/06/2021 avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale – Pagamento per Stati di Avanzamento Lavori (SAL)".

VISTA la DAdG n. 287 del 24/05/2021 che, esclusivamente per le ditte ammesse agli aiuti con le DAdG n. 361 del 25/10/2019, n. 369 del 30/10/2019, n. 375 del 31/10/2019, n. 415 del 26/11/2019, n. 430 del 29.11.2019, n. 442 del 3/12/2019, n. 446 del 9/12/2019, n. 450 del 9/12/2019, n. 468 del 11/12/2019, n. 473 del 12/12/2019, n. 478 del 13/12/2019, n. 493 del 19/12/2019, n. 494 del 19/12/2019, n. 500 del 23/12/2019, n. 503 del 23/12/2019, n. 3 del 14/01/2020, n. 22 del 21/01/2020, n. 47 del 03/02/2020, n. 61 del 11/02/2020, n. 67 del 18/02/2020 e n. 68 del 18/02/2020, ha fra l'altro:

- rideterminato, a seguito della sospensiva dei procedimenti stabilita dai Decreti legge n. 18 del 17/03/2020 e n. 23 del 08/04/2020, il termine di ultimazione degli interventi ammessi ai benefici stabilito nei rispettivi provvedimenti di concessione degli aiuti, differendolo di 83 giorni;
- stabilito di prorogare al massimo di 4 mesi il predetto termine di ultimazione degli interventi;
- stabilito che la proroga può essere richiesta e concessa esclusivamente a condizione che il beneficiario abbia sostenuto entro e non oltre il 10/06/2021 almeno il 30% della spesa finanziata, dimostrata con la presentazione di una domanda di acconto rilasciata



nel portale SIAN e corredata di tutta la documentazione elencata al Paragrafo 1.2.2 "Domanda di pagamento dell'acconto" dell'Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019;

- stabilito che la proroga deve essere richiesta entro e non oltre il 15/06/2021 e presentata al competente Servizio Territoriale, unitamente alla copia cartacea della domanda di acconto corredata di tutta la documentazione di rito e specificando la data entro la quale si ritiene di completare il progetto ammesso a finanziamento.

VISTA la DAdG n. 327 del 10/06/2021, modificativa della DAdG n. 287/2021, che ha fra l'altro:

- differito al 25/06/2021 e non oltre il termine entro il quale la ditta beneficiaria deve aver sostenuto almeno il 30% della spesa finanziata, dimostrata con la presentazione di una domanda di acconto rilasciata nel portale SIAN e corredata di tutta la documentazione elencata al Paragrafo 1.2.2 "Domanda di pagamento dell'acconto" dell'Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019;

- differito al 30/06/2021 e non oltre il termine entro il quale deve essere presentata al competente Servizio Territoriale la richiesta di proroga, unitamente alla copia cartacea della domanda di acconto corredata di tutta la documentazione di rito e specificando la data entro la quale si ritiene di completare il progetto ammesso a finanziamento;

- precisato che i beneficiari che non hanno sostenuto almeno il 30 % della spesa entro e non oltre il 25/06/2021 non possono chiedere e/o ottenere la proroga del termine di ultimazione degli interventi anche qualora abbiano ricevuto l'anticipo sull'aiuto concesso, in tal caso si procederà alla revoca degli aiuti concessi;

- stabilito che nel caso non sia stata richiesta la proroga del termine di ultimazione degli interventi ammessi ai benefici, indipendentemente dall'aver sostenuto entro e non oltre il 25/06/2021 almeno il 30% della spesa finanziata, alla scadenza dei 18 mesi stabiliti per l'ultimazione dei lavori, ferma restando la rideterminazione dei termini a seguito dei predetti decreti legge, si procederà alla revoca degli aiuti nel caso il beneficiario non abbia ultimato il progetto finanziato entro il suddetto termine e non abbia presentato la domanda di saldo nel rispetto di quanto stabilito dal Paragrafo 1.2.3 "Domanda di pagamento del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere" dell'Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019;

- precisato che non è necessario richiedere proroga per l'ultimazione dei lavori nel caso gli stessi siano conclusi nel termine dei 18 mesi, a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione, rideterminato a seguito degli 83 giorni di sospensione dei procedimenti connessi ai Decreti legge n. 18 del 17/03/2020 e n. 23 del 08/04/2020.

VISTA la DAdG n. 414 del 14/07/2021 che ha stabilito il termine per l'ultimazione degli interventi ammessi ai benefici e disciplinato la proroga dello stesso esclusivamente per le ditte ammesse agli aiuti con le DAdG n. 87 del 24/02/2020 e n. 93 del 26/02/2020.

VISTA la DAdG n. 291 del 12/10/2021 con la quale sono stati differiti i termini di ultimazione degli investimenti ammessi ai benefici di cui alle DAdG 327/2021 e 414/2021 e fornite alcune precisazioni e in particolare è stato disposto:



- di differire al 02/11/2021 e non oltre il termine stabilito dalla DAdG n. 327/2021 e dalla DAdG n. 414/2021 entro il quale la ditta beneficiaria deve aver sostenuto una spesa che generi almeno il 30% dell'aiuto concesso, dimostrata con la presentazione di una domanda di acconto rilasciata nel portale SIAN e corredata di tutta la documentazione elencata al Paragrafo 1.2.2 "Domanda di pagamento dell'acconto" dell'Allegato A della DAdG n.359 del 25/10/2019;
- di differire al 08/11/2021 e non oltre il termine entro il quale deve essere rilasciata nel portale SIAN la domanda di pagamento di acconto e presentata al competente Servizio Territoriale la richiesta di proroga, unitamente alla copia cartacea della domanda di acconto corredata di tutta la documentazione di rito e specificando la data entro la quale si ritiene di completare il progetto ammesso a finanziamento; di precisare che la richiesta di proroga del termine stabilito per l'ultimazione degli interventi deve essere dettagliatamente motivata anche in merito alla data di acquisizione della documentazione probante la dimostrazione della cantierabilità del progetto (sostenibilità finanziaria e/o titoli abilitativi);
- di precisare che i beneficiari che non hanno sostenuto entro il 02/11/2021 e non oltre una spesa che generi almeno il 30% dell'aiuto concesso, dimostrata mediante presentazione di una domanda di acconto rilasciata nel portale SIAN entro il 08/11/2021 e corredata di tutta la documentazione elencata al Paragrafo 1.2.2 "Domanda di pagamento dell'acconto" dell'Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019, non possono chiedere e/o ottenere la proroga del termine di ultimazione degli interventi anche qualora abbiano ricevuto l'anticipo sull'aiuto concesso, in tal caso si procederà alla revoca degli aiuti concessi;
- di stabilire che per i beneficiari che non sono obbligati alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e della sostenibilità finanziaria e che rispettino il livello di spesa disposto dal presente provvedimento mediante presentazione di una domanda di acconto rilasciata nel portale SIAN entro il 08/11/2021 e corredata di tutta la documentazione elencata al Paragrafo 1.2.2 "Domanda di pagamento dell'acconto" dell'Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019, la proroga del termine di ultimazione dei lavori può essere concessa al massimo per ulteriori 4 mesi rispetto a quello stabilito nei provvedimenti di concessione e differito a seguito della sospensione dei procedimenti stabilita dai Decreti legge n. 18 del 17/03/2020 e n. 23 del 08/04/2020;
- di stabilire che può essere concessa a sanatoria alle ditte beneficiarie che, nonostante non ne abbiano fatto precedente richiesta, presenteranno la domanda di saldo sia nel rispetto di quanto stabilito dal Paragrafo 1.2.3 "Domanda di pagamento del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere" dell'Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019 che nel rispetto di quanto stabilito dalla DAdG n. 327/2021 e dalla DAdG n. 414/2021 in merito alla concessione della proroga al termine fissato per la conclusione dei lavori (massimo 4 mesi oltre il termine stabilito nei provvedimenti di concessione e differito a seguito della sospensione dei procedimenti stabilita dai Decreti legge n. 18 del 17/03/2020 e n. 23 del 08/04/2020);



- di stabilire che, nel caso non sia stata richiesta la proroga del termine di ultimazione degli interventi ammessi ai benefici, alla scadenza dei 18 mesi stabiliti dal provvedimento di concessione e differiti causa Covid-19 e non sia stata presentata domanda di saldo entro il termine di conclusione dei lavori consentito dalle DAdG n. 287/2021 e DAdG n. 327/2021 (18 mesi da concessione, differiti causa Covid-19, + 4 mesi prorogabili), si procederà alla revoca degli aiuti;
- di precisare che quanto stabilito dal presente provvedimento è applicabile esclusivamente alle ditte ammesse agli aiuti con le DAdG n. 361 del 25/10/2019, n. 369 del 30/10/2019, n. 375 del 31/10/2019, n. 415 del 26/11/2019, n. 430 del 29/11/2019, n. 442 del 03/12/2019, n. 446 del 09/12/2019, n. 450 del 09/12/2019, n. 468 del 11/12/2019, n. 473 del 12/12/2019, n. 478 del 13/12/2019, n. 493 del 19/12/2019, n. 494 del 19/12/2019, n. 500 del 23/12/2019, n. 503 del 23/12/2019, n. 3 del 14/01/2020, n. 22 del 21/01/2020, n. 47 del 03/02/2020, n. 61 del 11/02/2020, n. 67 del 18/02/2020, n. 68 del 18/02/2020, n. 87 del 24/02/2020 e n. 93 del 26/02/2020, tranne quelle rinunciarie o escluse dalla graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG n.19/2021;
- di stabilire che resta valido quanto altro stabilito dalla DAdG n. 287 del 24/05/2021, dalla DAdG n. 327/19 e dalla DAdG n. 414 del 14/07/2021.

CONSIDERATO che diverse ditte beneficiarie obbligate alla dimostrazione della cantierabilità del progetto ammesso ai benefici, a causa delle difficoltà verificatesi per l'emergenza sanitaria Covid-19, hanno acquisito i titoli abilitativi e la documentazione probante la sostenibilità finanziaria in prossimità della scadenza stabilita nel provvedimento di concessione (180/270 giorni dalla data di adozione del provvedimento) e che, pertanto, l'efficacia del provvedimento di concessione si è concretizzata solo dopo l'avvenuta acquisizione della documentazione probante, determinando, di fatto, una significativa riduzione del tempo a disposizione per l'esecuzione degli interventi ammessi a beneficio, stabilito in 18 mesi nel provvedimento di concessione, e ciò non ha consentito il rispetto del termine fissato nello stesso.

CONSIDERATO che, in fase di realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti e in concomitanza della fase pandemica, tutt'ora in atto, sono intervenute dinamiche di mercato che hanno determinato una ridotta disponibilità di diversi materiali utilizzati nell'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici e un notevole allungamento dei termini previsti per la consegna delle macchine e delle attrezzature ammesse ai benefici.

CONSIDERATO che per quanto innanzi riportato, diverse ditte beneficiarie pur avendo avviato i lavori, hanno incontrato difficoltà a rispettare il termine stabilito dalla DAdG n. 291 del 12/10/2021 entro il quale le stesse dovevano aver sostenuto una spesa pari almeno al 30% della spesa ammessa al fine di poter presentare la richiesta di proroga.

CONSIDERATO che diverse ditte beneficiarie che hanno rispettato le condizioni previste dalla DAdG n. 327 del 10/06/2021 e dalla DAdG n. 291 del 12/10/2021 (ovvero aver sostenuto una spesa pari almeno al 30% della spesa ammessa entro il termine stabilito) e, conseguentemente, hanno già beneficiato di una prima proroga al termine per l'ultimazione degli interventi o sono ancora in attesa della concessione della proroga



richiesta, per le difficoltà innanzi indicate, tuttora in corso, sono impossibilitate a concludere gli interventi/acquisti ammessi ai benefici entro il termine concesso/richiesto con la proroga.

PRESO ATTO che sono state già presentate numerose richieste di proroga al termine di ultimazione degli investimenti ammessi agli aiuti da parte di numerose ditte beneficiarie.

PRESO ATTO della richiesta di proroga eccezionale presentata dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Puglia (FODAF Puglia) con nota prot. 17/2022 del 22/01/2022.

RITENUTO opportuno:

- differire i termini stabiliti dalla DAdG n. 291 del 12/10/2021 entro i quali la ditta beneficiaria deve aver sostenuto una spesa che generi almeno una domanda di pagamento di acconto pari al 30% dell'aiuto concesso e per la presentazione al competente Servizio Territoriale della richiesta di proroga, unitamente alla copia cartacea della domanda di acconto corredata di tutta la documentazione di rito;
- concedere una ulteriore proroga al termine di ultimazione dei lavori per consentire alle ditte beneficiarie che hanno rispettato le condizioni previste dalla DAdG n. 327 del 10/06/2021 e dalla DAdG n. 291 del 12/10/2021 (ovvero aver sostenuto una spesa pari almeno al 30% della spesa ammessa entro il termine stabilito) e che hanno già beneficiato di una prima proroga al termine per l'ultimazione degli interventi o sono ancora in attesa della concessione della proroga richiesta, di concludere il progetto ammesso a finanziamento.

Per tutto quanto innanzi riportato, si propone:

- di differire al 28/02/2022 e non oltre il termine stabilito dalla DAdG n. 291/2021 e entro il quale la ditta beneficiaria deve aver sostenuto una spesa che generi almeno una domanda di pagamento di acconto pari al 30% dell'aiuto concesso, dimostrata con la presentazione di una domanda di acconto rilasciata nel portale SIAN e corredata di tutta la documentazione elencata al Paragrafo 1.2.2 "Domanda di pagamento dell'acconto" dell'Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019;
- di differire al 07/03/2022 e non oltre il termine entro il quale deve essere rilasciata nel portale SIAN la domanda di pagamento di acconto e presentata al competente Servizio Territoriale la richiesta di proroga, unitamente alla copia cartacea della domanda di acconto corredata di tutta la documentazione di rito e specificando la data entro la quale si ritiene di completare il progetto ammesso a finanziamento;
- di stabilire che le ditte beneficiarie che non rispettino le condizioni e i termini innanzi stabiliti non possono chiedere e/o ottenere la proroga del termine di ultimazione degli interventi e per le stesse sarà attivata la procedura di revoca della concessione con richiesta di restituzione degli aiuti eventualmente già erogati quale anticipazione;
- di stabilire che alle ditte beneficiarie che hanno rispettato le condizioni previste dalla DAdG n. 327 del 10/06/2021, dalla DAdG n. 414 del 14/07/2021 e dalla DDS n. 291



del 12/10/2021 (ovvero aver sostenuto una spesa pari almeno al 30% della spesa ammessa entro il termine stabilito) e che hanno già beneficiato di una prima proroga al termine per l'ultimazione degli interventi o sono ancora in attesa della concessione della proroga richiesta, può essere concessa una ulteriore e definitiva proroga del termine stabilito per l'ultimazione degli interventi al fine di consentire la conclusione del progetto ammesso a finanziamento;

- di precisare che la richiesta di proroga e della eventuale documentazione a corredo dovrà essere inoltrata alla pec del Servizio Territoriale competente per territorio;
- di precisare che l'ulteriore richiesta di proroga del termine stabilito per l'ultimazione degli interventi deve essere dettagliatamente motivata e la stessa deve essere concessa per il tempo strettamente necessario per l'ultimazione degli interventi;
- di stabilire che per i beneficiari che non sono obbligati alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e della sostenibilità finanziaria l'ulteriore proroga può essere concessa al massimo per ulteriori 4 mesi rispetto a quanto previsto al riguardo con DDS n. 291/2021;
- di stabilire che per i beneficiari che sono obbligati alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e/o della sostenibilità finanziaria e che hanno acquisito e prodotto valida documentazione probante quanto innanzi, l'ulteriore proroga può essere concessa al massimo per ulteriori 8 mesi rispetto al termine precedentemente prorogato o richiesto ai sensi delle DAdG n. 327/2021 e n. 414/2021 e della DDS n. 291/2021;
- di precisare che preliminarmente alla concessione della proroga richiesta, il Servizio Territoriale competente per territorio deve valutare la conformità della documentazione prodotta dalla ditta beneficiaria a dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e/o della sostenibilità finanziaria con quanto stabilito dal bando, qualora non già espletata;
- di precisare che quanto stabilito dal presente provvedimento è applicabile esclusivamente alle ditte ammesse agli aiuti con le DAdG n. 361 del 25/10/2019, n. 369 del 30/10/2019, n. 375 del 31/10/2019, n. 415 del 26/11/2019, n. 430 del 29/11/2019, n. 442 del 03/12/2019, n. 446 del 09/12/2019, n. 450 del 09/12/2019, n. 468 del 11/12/2019, n. 473 del 12/12/2019, n. 478 del 13/12/2019, n. 493 del 19/12/2019, n. 494 del 19/12/2019, n. 500 del 23/12/2019, n. 503 del 23/12/2019, n. 3 del 14/01/2020, n. 22 del 21/01/2020, n. 47 del 03/02/2020, n. 61 del 11/02/2020, n. 67 del 18/02/2020, n. 68 del 18/02/2020, n. 87 del 24/02/2020 e n. 93 del 26/02/2020, tranne quelle rinunciarie o già escluse dalla graduatoria unica regionale aggiornata;
- di stabilire che resta valido quanto altro stabilito dalle DAdG n. 287 del 24/05/2021, DAdG n. 327/19, DAdG n. 414 del 14/07/2021 e dalla DAdG n. 291 del 12/10/2021;
- di stabilire che alle ditte beneficiarie con provvedimenti di concessione approvati a partire dal 01/01/2021 e fino alla data di approvazione del presente provvedimento, in caso di motivata richiesta, il termine stabilito nei provvedimenti di concessione di diciotto mesi, potrà essere prorogato come segue:



- per i beneficiari che non sono obbligati alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e della sostenibilità finanziaria per ulteriori 4 mesi;
 - per i beneficiari che sono obbligati alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e/o della sostenibilità finanziaria e che hanno acquisito e prodotto valida documentazione probante, valutata positivamente dal Servizio territoriale competente, per ulteriori 10 mesi;
- di stabilire che, al fine di garantire lo stesso arco temporale di 18 mesi per la realizzazione degli interventi ammessi tra le ditte beneficiarie non obbligate alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e della sostenibilità finanziaria e quelle obbligate al rispetto di tale condizione, nei provvedimenti di concessione degli aiuti che saranno approvati successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento il termine per l'ultimazione dei lavori sarà fissato come segue:
- per le ditte beneficiarie che non sono obbligate alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e della sostenibilità finanziaria in 18 mesi;
 - per le ditte beneficiarie che sono obbligate alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e/o della sostenibilità finanziaria in 24 mesi;
- di incaricare il Responsabile dell'Operazione 4.1.A a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del PSR 2014-2020 della Regione Puglia (<https://psr.regione.puglia.it>);
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet del PSR 2014-2020 della Regione Puglia (<https://psr.regione.puglia.it>) assume valore di comunicazione, agli interessati, di quanto disposto con il presente provvedimento.

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e
DEL D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo



rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Operazione 4.1.A
(Modesto Pedote)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta

DETERMINA

Di dare atto che il presente provvedimento:

- di differire al 28/02/2022 e non oltre il termine stabilito dalla DAdG n. 291/2021 e entro il quale la ditta beneficiaria deve aver sostenuto una spesa che generi almeno una domanda di pagamento di acconto pari al 30% dell'aiuto concesso, dimostrata con la presentazione di una domanda di acconto rilasciata nel portale SIAN e corredata di tutta la documentazione elencata al Paragrafo 1.2.2 "Domanda di pagamento dell'acconto" dell'Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019;
- di differire al 07/03/2022 e non oltre il termine entro il quale deve essere rilasciata nel portale SIAN la domanda di pagamento di acconto e presentata al competente Servizio Territoriale la richiesta di proroga, unitamente alla copia cartacea della domanda di acconto corredata di tutta la documentazione di rito e specificando la data entro la quale si ritiene di completare il progetto ammesso a finanziamento;
- di stabilire che le ditte beneficiarie che non rispettino le condizioni e i termini innanzi stabiliti non possono chiedere e/o ottenere la proroga del termine di ultimazione degli interventi e per le stesse sarà attivata la procedura di revoca della concessione con richiesta di restituzione degli aiuti eventualmente già erogati quale anticipazione;
- di stabilire che alle ditte beneficiarie che hanno rispettato le condizioni previste dalla DAdG n. 327 del 10/06/2021, dalla DAdG n. 414 del 14/07/2021 e dalla DDS n. 291 del 12/10/2021 (ovvero aver sostenuto una spesa pari almeno al 30% della spesa ammessa entro il termine stabilito) e che hanno già beneficiato di una prima proroga al termine per l'ultimazione degli interventi o sono ancora in attesa della concessione della proroga richiesta, può essere concessa una ulteriore e definitiva proroga del termine stabilito per l'ultimazione degli interventi al fine di consentire la conclusione del progetto ammesso a finanziamento;
- di precisare che la richiesta di proroga e della eventuale documentazione a corredo dovrà essere inoltrata alla pec del Servizio Territoriale competente per territorio;



- di precisare che l'ulteriore richiesta di proroga del termine stabilito per l'ultimazione degli interventi deve essere dettagliatamente motivata e la stessa deve essere concessa per il tempo strettamente necessario per l'ultimazione degli interventi;
- di stabilire che per i beneficiari che non sono obbligati alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e della sostenibilità finanziaria l'ulteriore proroga può essere concessa al massimo per ulteriori 4 mesi rispetto a quanto previsto al riguardo con DDS n. 291/2021;
- di stabilire che per i beneficiari che sono obbligati alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e/o della sostenibilità finanziaria e che hanno acquisito e prodotto valida documentazione probante quanto innanzi, l'ulteriore proroga può essere concessa al massimo per ulteriori 8 mesi rispetto al termine precedentemente prorogato o richiesto ai sensi delle DAdG n. 327/2021 e n. 414/2021 e della DDS n. 291/2021;
- di precisare che preliminarmente alla concessione della proroga richiesta, il Servizio Territoriale competente per territorio deve valutare la conformità della documentazione prodotta dalla ditta beneficiaria a dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e/o della sostenibilità finanziaria con quanto stabilito dal bando, qualora non già espletata;
- di precisare che quanto stabilito dal presente provvedimento è applicabile esclusivamente alle ditte ammesse agli aiuti con le DAdG n. 361 del 25/10/2019, n. 369 del 30/10/2019, n. 375 del 31/10/2019, n. 415 del 26/11/2019, n. 430 del 29/11/2019, n. 442 del 03/12/2019, n. 446 del 09/12/2019, n. 450 del 09/12/2019, n. 468 del 11/12/2019, n. 473 del 12/12/2019, n. 478 del 13/12/2019, n. 493 del 19/12/2019, n. 494 del 19/12/2019, n. 500 del 23/12/2019, n. 503 del 23/12/2019, n. 3 del 14/01/2020, n. 22 del 21/01/2020, n. 47 del 03/02/2020, n. 61 del 11/02/2020, n. 67 del 18/02/2020, n. 68 del 18/02/2020, n. 87 del 24/02/2020 e n. 93 del 26/02/2020, tranne quelle rinunciarie o già escluse dalla graduatoria unica regionale aggiornata;
- di stabilire che resta valido quanto altro stabilito dalle DAdG n. 287 del 24/05/2021, DAdG n. 327/19, DAdG n. 414 del 14/07/2021 e dalla DAdG n. 291 del 12/10/2021;
- di stabilire che alle ditte beneficiarie con provvedimenti di concessione approvati a partire dal 01/01/2021 e fino alla data di approvazione del presente provvedimento, in caso di motivata richiesta, il termine stabilito nei provvedimenti di concessione di diciotto mesi, potrà essere prorogato come segue:
 - per i beneficiari che non sono obbligati alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e della sostenibilità finanziaria per ulteriori 4 mesi;
 - per i beneficiari che sono obbligati alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e/o della sostenibilità finanziaria e che hanno acquisito e prodotto valida documentazione probante, valutata positivamente dal Servizio territoriale competente, per ulteriori 10 mesi;



- di stabilire che, al fine di garantire lo stesso arco temporale di 18 mesi per la realizzazione degli interventi ammessi tra le ditte beneficiarie non obbligate alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e della sostenibilità finanziaria e quelle obbligate al rispetto di tale condizione, nei provvedimenti di concessione degli aiuti che saranno approvati successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento il termine per l'ultimazione dei lavori sarà fissato come segue:
 - per le ditte beneficiarie che non sono obbligate alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e della sostenibilità finanziaria in 18 mesi;
 - per le ditte beneficiarie che sono obbligate alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi e/o della sostenibilità finanziaria in 24 mesi;
- di incaricare il Responsabile dell'Operazione 4.1.A a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del PSR 2014-2020 della Regione Puglia (<https://psr.regione.puglia.it>);
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet del PSR 2014-2020 della Regione Puglia (<https://psr.regione.puglia.it>) assume valore di comunicazione, agli interessati, di quanto disposto con il presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito internet (<https://psr.regione.puglia.it>);
- sarà trasmesso all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenziali amministrativi" del sito (<https://psr.regione.puglia.it>);
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- è adottato in originale ed è composto da n. 14 (quattordici) pagine.

La Dirigente della Sezione
Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura

Dr.ssa Mariangela Lomastro